



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF DEL COMANDANTE / COORDINAMENTO E
SICUREZZA STRADALE**

Determinazione Dirigenziale n.9145 del 30 settembre 2020

Oggetto: Adozione della valutazione di impatto dei trattamenti di dati personali effettuati sulla scheda 55 del registro dei trattamenti "attività di videosorveglianza"

Responsabile del procedimento:
SANTO RICCARDO SGROI

Firmato digitalmente da
VINCENZO MESSINA
Data: 30/09/2020 14:48



COMUNE DI PALERMO

Premesso:

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione, dovrà adottare un apposito regolamento **per la gestione della riservatezza dei dati personali, che dovrà essere modificato per prendere atto dei nuovi adempimenti che produrrà l'abrogazione del vigente codice della privacy, di cui il Garante ha già prodotto uno schema all'esame dei competenti organi governativi e parlamentari;**
- Che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il **Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016** relativo alla **“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”**, che prevede, tra le altre cose:

Articolo 35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
- c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo [...]

7. La valutazione contiene almeno:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

- Il Comune di Palermo con suo provvedimento n. 67 del 07/05/2018 ha provveduto ad affidare la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali alla Wemapp srls con sede in Potenza in via della Tecnica 24, nella persona dell'Ing. Albano Giovanni.
- Con Accordo di designazione prot. AREG/2020 867405 tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento del 29.09.2020 è stato definito che le funzioni attribuite dal comune come responsabile del trattamento sono esercitate da dalla RAP SPA.
- Il responsabile per la protezione dei dati personali ha coordinato l'attività dei responsabili dei trattamenti e della Polizia Municipale finalizzata alla predisposizione della valutazione di Impatto.

DETERMINA

1) Che, dalle valutazioni di impatto non sono emerse particolari criticità se non la difficoltà di adeguare gli adempimenti della struttura comunale al tumultuoso divenire delle modifiche normative e regolamentari.

2) Di disporre la pubblicazione del registro in un'apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, da creare nella sezione "**Altri Contenuti**", fin quando l'ANAC o/e il Garante della privacy non daranno altre eventuali e diverse indicazioni.

3) la valutazione viene pubblicata per estratto.

Il Comandante

f.to Dott. Vincenzo Messina